



Bando pubblico per l'assegnazione di contributi ad integrazione di canoni di locazione – anno 2011 -

- Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11, Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione
- Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999
- Vista l'attuazione della deliberazione della G.R.T. nr. 265 del 6 Aprile 2009
- Vista la Deliberazione Giunta Comunale nr. 39 del 22.04.2009 confermata con la nr. 46 del 06.04.2011.
- Vista la Determinazione Funzionario Responsabile Servizio Politiche Sociali nr. 45 (Reg. Gen. 199) del 9 Aprile 2011.

Il Funzionario Responsabile del Servizio Politiche Sociali

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando (11/04/11), **fino al 11/05/2011**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora in regola, alla attribuzione del contributo, sempre fino ad esaurimento delle risorse, con decorrenza dal mese di gennaio 2011 ovvero dalla data di attribuzione della residenza anagrafica nell'alloggio per il quale si richiede il contributo se successiva al 1 gennaio 2011, fino al 31 dicembre 2011.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso da possedere alla data di presentazione della domanda

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1.1** Residenza anagrafica nell'immobile per il quale si richiede il contributo.
- 1.2** Non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
- 1.3** Essere in possesso di certificazione ISE/ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE (Decreto Legislativo n. 109 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni), con un ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 26.966,80.
Il **reddito dichiarato** nella certificazione deve essere, dove possibile, quello **relativo all'anno 2010**.

1.3 a) l'erogazione del contributo a soggetti che dichiarino "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale che attesta che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.
Nella fascia "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno ISE pari a zero o che hanno ISE comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

1.3 b) per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

- 1.4** Essere titolare di un contratto di locazione relativo ad un alloggio sito nel Comune di Montaione di proprietà privata, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, o pubblica, con esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disciplinati dalla L.R.T. n. 96/96, con contratto di locazione per abitazione principale, regolarmente registrato o depositato per la registrazione ed in regola con le registrazioni annuali;

Le domande presentate dai soggetti non intestatari del contratto di locazione saranno ammesse soltanto nel caso che gli stessi abbiano la residenza nell'alloggio locato. E' facoltà del Comune di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

La titolarità del contratto di locazione non è richiesta nel caso in cui il contratto sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

1.5 Per gli immigrati (cittadini extra-comunitari) è necessario essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione, come disposto dall'art.11 comma 13 del decreto legge 25.06.2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 06.08.2008.

1.6 Presentare la certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

1.6 a) Fascia A – Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni I.N.P.S. per l'anno 2011 (€ 12.153,18)

Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;

1.6 b) Fascia B – Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2011 (€ 12.153,18) e l'importo di € 26.966,80. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 14.715,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con Del.G.R.T. 628 del 20.07.2009).

1.7 non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel Comune di Montaione e/o nei comuni limitrofi. Non essere titolari di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza .

Ai fini del presente bando si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq per 1 persona, non inferiore a 45 mq per due persone, non inferiore a 55 mq per tre persone, non inferiore a 65 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre, come specificato nei parametri di cui alla lettera c) della Tabella A allegata alla L.R.T. nr. 96/96.

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	VANI CATASTALI
1	3
2	4
3	4.50
4	5
5	6
6 e oltre	7

1.8 di non aver percepito altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e permanere al momento della erogazione dei contributi, pena la decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 2 - Nucleo Familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dalla famiglia anagrafica.

I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. I figli minori di 18 anni, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono. (art. 2 comma 2, D. Lgs. N. 130 del 2000).

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia tranne nel caso di separazione legale, provvedimenti di separazione temporanei e urgenti del giudice, domanda di divorzio, nel caso sia stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità di matrimonio o ci sia in corso un procedimento da cui risulti l'abbandono del coniuge. Tutte le situazioni sopraindicate devono essere oggetto di un provvedimento del giudice o di un procedimento in corso.

Art. 3 – Determinazione delle fasce

I concorrenti saranno suddivisi nelle seguenti fasce:

Fascia A – Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni I.N.P.S. per l'anno 2011 (€ 12.153,18).

Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia B – Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2011 (€12.153,18) e l'importo di € 26.966,80. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 14.715,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con Del.G.R.T. 628 del 20.07.2009).

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti e documentazione obbligatoria

Ai sensi degli articoli. 46 e 47 del D. P.R. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando.

Alla domanda dovrà obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione:

- certificazione ISE/ISEE non scaduta;
- in caso di invalidità il certificato di invalidità rilasciato dall'Amministrazione competente oppure certificato ASL di handicap grave Legge 104/92;.
- copia di un documento di identità valido.

Art.5 – Articolazione delle graduatorie

La graduatoria è formulata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- 1) concorrenti inseriti nella fascia A)
- 2) concorrenti inseriti nella fascia B)

All'interno delle singole fasce, A e B, saranno attribuiti 5 punti percentuali in più rispetto alla reale incidenza canone/valore ISE (fino ad un massimo del 100%), in tutti i seguenti casi:

1) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap gravi (come definiti dalla Legge 104/92) o di invalido civile con percentuale non inferiore al 100% (Allegare la certificazione ASL)	<u>aumento incidenza canone/valore ISE del</u>
5%	

2) nucleo familiare monogenitoriale con figli a carico	<u>aumento incidenza canone/valore ISE del</u>
5%	

3) nucleo familiare composto da cinque persone ed oltre (di cui almeno 3 minori)	<u>aumento incidenza canone/valore ISE del</u>
5%	

4) nucleo familiare composto esclusivamente da 1 o più anziani ultra 65enni	<u>aumento incidenza canone/valore ISE del</u>
5%	

Saranno esclusi dall'aumento sopra indicato coloro che hanno già la reale incidenza canone/valore ISE pari al 100%.

Gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/valore ISE ed in subordine secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda, così come risultante dal numero di protocollo.

Art. 6 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

a) Istruttoria delle domande:

Il Servizio Politiche Sociali del Comune di Montaione procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art.5 del presente bando. **Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art.1.**

b) Graduatoria provvisoria

Il Funzionario Responsabile del Servizio Politiche Sociali del Comune di Montaione successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto ordinata in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda ed a parità di punteggio, secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/valore ISE (le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali) ed in subordine secondo l'ordine crescente del numero di protocollo attestante la presentazione della domanda.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Montaione e rimarrà affissa per nr. 15 giorni consecutivi. Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione, indirizzata alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R. nr. 96/96 e successive modificazioni, inderogabilmente entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della graduatoria provvisoria, all'Ufficio Protocollo del Comune di Montaione a pena di inammissibilità. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali.

c) Graduatoria definitiva

Contestualmente alla decisione degli eventuali ricorsi, la Commissione approverà la graduatoria definitiva che il Funzionario Responsabile del Servizio Politiche Sociali provvederà a pubblicare all'Albo Pretorio del Comune di Montaione per 30 giorni consecutivi.

Art.7 – Validità delle graduatorie

Le graduatorie sono valide fino al 31/12/2011.

Art.8 - Durata ed entità del contributo

Il contributo ha durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/9/99, attuativo dall'art.11 della Legge 431/1998 **ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.**

Il contributo cessa con la sopravvenuta mancanza delle condizioni previste dall'art.1 ovvero nel caso di esaurimento delle risorse.

Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) **Fascia A** – il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00.
- b) **Fascia B** – il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2011 o dalla data di attribuzione della residenza anagrafica nell'alloggio per il quale si richiede il contributo, se successiva alla data suddetta.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità maturate. A tal fine le frazioni di mese inferiori e uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Si precisa:

- il limite massimo del canone di locazione da assumere come base di calcolo del contributo spettante è stabilito in € 8.400,00 (€ 700,00 mensili).
- qualora il valore ISE risulti nullo o comunque inferiore al canone di locazione corrisposto il contributo verrà calcolato sul valore ISE "virtuale" pari al canone di locazione. Nel caso in cui il canone di locazione sia superiore al limite massimo previsto pari € 8.400,00 il valore ISE "virtuale" sarà di tale importo.
- il contributo integrativo di cui al presente bando di concorso non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.
- l'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio. Tale diritto decade anche nell'ipotesi di rifiuto senza valido motivo, di prendere possesso di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

- nel caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. Per ottenere il contributo gli eredi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato oltre alle ricevute che attestino il pagamento dell'affitto fino alla data del decesso del richiedente.

Le ricevute di pagamento dovranno essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo al decesso.

In caso di mancata presentazione entro tale termine, il beneficio decade.

- nel caso di variazione del contratto di locazione successiva al momento della presentazione della domanda il soggetto richiedente dovrà presentare, pena la decadenza dal contributo, nuova dichiarazione sostitutiva inerente la nuova locazione e purché sempre in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando, il richiedente permarrà in graduatoria ed il contributo spettante sarà calcolato fino alla quota massima risultante dalla graduatoria.

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni disponibili, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva, partendo dalla fascia A).

In caso di risorse finanziarie non sufficienti il Comune si riserva, mediante deliberazione di Giunta Comunale, di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti di cui all'art. 8 del presente bando.

La Giunta Comunale si riserva, altresì, la possibilità di destinare la quota del Fondo Regionale e Nazionale trasferito nel rispetto di quanto disposto nell'allegato A, punti 10.3 e 10.4 della delibera della GRT nr. 265 del 06/04/2009.

Pertanto, la collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

Art.9 – Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvede al pagamento del contributo, secondo i criteri stabiliti da delib. G.C., nei primi mesi dell'anno 2012, fino ad esaurimento delle risorse, agli aventi diritto sulla base di quanto previsto dal precedente art. 8. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone relativo ai mesi da gennaio a giugno entro il 31 agosto 2011 e da luglio a dicembre entro il 31 gennaio 2012.

Le ricevute dovranno contenere, in modo inequivocabile, i seguenti dati: nome e cognome del locatore (che riceve il pagamento), nome e cognome del locatore (che effettua il pagamento), importo della locazione, periodo di riferimento della locazione pagata e firma leggibile del ricevente (locatore).

La mancata presentazione delle ricevute comporta la decadenza dal relativo beneficio.

Art. 10 – Termini di presentazione delle domande

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il **11/05/2011** alle **ore 13,00**.
Le domande pervenute oltre il termine suddetto saranno escluse dalla graduatoria definitiva.

L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi del servizio postale.

La domanda dovrà essere presentata anche da coloro che hanno beneficiato del contributo negli anni precedenti.

Art.11 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune che saranno distribuiti presso l'Ufficio Assistenza situato in Viale V. da Filicaia, 18 – Montaione, negli orari di apertura al pubblico. La modulistica sarà scaricabile anche dal sito internet del comune (www.comune.montaione.fi.it).

Le istanze, debitamente sottoscritte, pena la decadenza dal beneficio in questione, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato, indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate presso Ufficio Protocollo del Comune di Montaione o spedite tramite raccomandata postale a/r entro il termine di cui al precedente articolo; nel caso di trasmissione tramite servizio postale alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità e la stessa dovrà comunque pervenire **entro il 11/05/2011 ore 13,00 (non fa fede il timbro postale).**

Nel modulo di domanda il richiedente esprime il consenso scritto al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).

Art. 12 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art.71 del D .P. R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti, così come stabilito dall'allegato A della Deliberazione della G.R.T. n. 265 del 06/04/2009.

Art. 13 – Motivi di esclusione delle domande

Sono motivi di esclusione della domanda:

- a) **domanda presentata fuori dai termini disposti dal bando;**
- b) **domanda non firmata;**
- c) **mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando.**

Art. 13 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, alla L.R.T. 96/96, alla deliberazione n° 46 del 6 aprile 2011 della Giunta Comunale.

Per ogni ulteriore informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Politiche Sociali del Comune di Montaione, nel seguente orario di apertura al pubblico: Lunedì / Mercoledì / Venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.8 L.241/90, è individuato nella persona del Dr.Delio Fiordispina, Funzionario Responsabile del Servizio Politiche Sociali.

Montaione, 11/04/2011

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Politiche Sociali
Dott. Delio Fiordispina

